

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUALTIERI, MANCINO, MELANDRI, PIERALLI, MIANA, FABBRI, GARIBALDI, MILANI Eliseo, SCHIETROMA, BASTIANINI, FOSCHI, CONSOLI, FELICETTI, VECCHI, ALICI, MARINUCCI MARIANI e ORCIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1984

Disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei detersivi sintetici

ONOREVOLI SENATORI. — Ormai è accertato che i gravi fenomeni di eutrofizzazione in atto nell'Adriatico sono dovuti, principalmente, alla immissione nelle acque di prodotti (soprattutto detersivi) contenenti fosforo.

Negli ultimi anni il fenomeno ha assunto proporzioni drammatiche, ha arrecato danni enormi, e ora vi è anche la minaccia che le alghe attivate dall'immissione del fosforo subiscano mutazioni fino al punto da divenire tossiche.

È anche accertato che è impossibile bloccare tale immissione mediante la depurazione totale delle acque di scarico, sia per il costo che questo comporterebbe, sia per la impossibilità pratica di intervenire su tutti i punti di scarico (basti pensare solo al Po), sia perchè i tempi di intervento sono diventati pericolosamente stretti.

La sola cosa che si può fare, al punto in cui si è arrivati, è intervenire sull'agente

« principale » dell'avvelenamento, il fosforo, rinunciando al tentativo di bloccarlo al termine del suo processo, ma togliendolo dal processo stesso.

In passato vi sono stati vari tentativi di « abbassare » gradualmente il contenuto di fosforo nei detersivi sintetici. Il problema fu affrontato agli inizi degli anni '70, quando si era ancora in tempo per neutralizzare il pericolo con costi relativamente modesti. Nessuna collaborazione fu data dalle grandi concentrazioni industriali, soprattutto estere, che producono detersivi. Così, dopo vari tentativi di passare dal 6,5 per cento di contenuto di fosforo al 5 per cento, per poi procedere a successivi altri abbassamenti, i detersivi venduti in Italia hanno continuato (e continuano tuttora) ad avere un altissimo contenuto di fosforo. Ad aggravare le cose sono stati posti in commercio additivi e rinforzanti che, aggiunti ai normali detersivi, portano molto al di sopra della norma i contenuti di fosforo consentiti. Questo

mentre negli Stati Uniti d'America e nel Canada da tempo non sono più consentiti detersivi al di sopra del 2 per cento di fosforo e si è pervenuti a prodotti totalmente diversi e non pericolosi per l'ambiente. Lo stesso ha fatto la Svizzera.

A permettere questo è stata l'immissione in commercio, proprio da parte delle multinazionali, di prodotti efficaci privi total-

mente di fosforo. Non vi sono pertanto più motivi per lasciare circolare nel nostro Paese detersivi che ci stanno distruggendo il mare e il turismo.

Se non si interviene con assoluta prontezza, fin dal prossimo anno il problema « Adriatico » cesserà di essere un problema « ecologico » ed « economico », ma diventerà un problema di « ordine pubblico ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine, sono vietati la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali, degli esercizi pubblici e dei privati cittadini di detersivi sintetici contenenti fosforo.

Art. 2.

Sono parimenti vietati la produzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso di coadiuvanti, additivi e rinforzanti a base di fosforo da utilizzare nelle varie fasi di lavaggio in aggiunta ai prodotti di base.

Art. 3.

I contenitori dei detersivi debbono portare, in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili e indelebili, la denominazione del prodotto, la composizione chimica, le istruzioni d'uso e tutti i dati indispensabili per individuare il produttore e il commercializzatore del prodotto.

Le stesse indicazioni debbono altresì figurare nei documenti di accompagnamento, qualora il prodotto venga trasportato sfuso.

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni stabilite negli articoli 1, 2 e 3 sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

Art. 5.

Lo smaltimento delle scorte dei detersivi è consentito, per un periodo di un anno dalla data di approvazione della presente legge, nelle sole Regioni in cui ciò non contribuisca ad attivare e ad aggravare fenomeni di eutrofizzazione, sulla base di intese da realizzarsi con le Regioni stesse.